

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1678-B

G/1678-B/8/1

ARACRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014, 23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture» (A.S. 1678-8);

premesso che:

l'ordinamento nazionale prevede alcune norme speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, emanate per rispondere alle esigenze di territori rurali e montani, dove l'esecuzione di determinate opere o servizi di importi modesti appare antieconomico per la maggior parte degli operatori;

la normativa sulla multifunzionalità dell'impresa agricola ha sviluppato il lavoro agricolo forestale, intervenendo anche a diminuire le situazioni di lavoro nero ed irregolare nel bosco;

il legislatore nazionale ha sempre salvaguardato la specificità del settore forestale con riferimento alla normativa sugli appalti pubblici, promuovendo la legislazione sulla multifunzionalità delle imprese agricolo-forestali, anche dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 del 2006);

detta specificità è stata altresì confermata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

anche di recente il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare hanno ribadito l'importanza della normativa speciale di settore nel Programma Quadro per il settore forestale (pagg. 83/84 punto 5.8) ove viene fatto espresso riferimento all'importanza del sistema di qualificazione delle imprese, obbligatorio per l'esecuzione dei lavori forestali;

considerato che:

tra i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, vi è anche quello, di cui alla lettera *n*), in base al quale vanno individuati i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle predette direttive e del decreto di riordino della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ancora oggi permangono le esigenze di tutela dei territori montani e rurali per le quali sono state previste disposizioni normative speciali nell'ambito della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani,

impegna il Governo:

ad indicare, tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di recepimento direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dal decreto di riordino della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, quelli disciplinati sulla base della normativa speciale a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché ai sensi della speciale disciplina prevista per le zone montane.

G/1678-B/8/1 (testo 2)

ARACRI, GIBIINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014, 23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture» (A.S. 1678-B);

premessi che:

l'ordinamento nazionale prevede alcune norme speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, emanate per rispondere alle esigenze di territori rurali e montani, dove l'esecuzione di determinate opere o servizi di importi modesti appare antieconomico per la maggior parte degli operatori;

la normativa sulla multifunzionalità dell'impresa agricola ha sviluppato il lavoro agricolo forestale, intervenendo anche a diminuire le situazioni di lavoro nero ed irregolare nel bosco;

il legislatore nazionale ha sempre salvaguardato la specificità del settore forestale con riferimento alla normativa sugli appalti pubblici, promuovendo la legislazione sulla multifunzionalità delle imprese agricolo-forestali, anche dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 del 2006);

detta specificità è stata altresì confermata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

anche di recente il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare hanno ribadito l'importanza della normativa speciale di settore nel Programma Quadro per il settore forestale (pagg. 83/84 punto 5.8) ove viene fatto espresso riferimento all'importanza del sistema di qualificazione delle imprese, obbligatorio per l'esecuzione dei lavori forestali;

considerato che:

tra i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, vi è anche quello, di cui alla lettera *n*), in base al quale vanno individuati i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle predette direttive e del decreto di riordino della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ancora oggi permangono le esigenze di tutela dei territori montani e rurali per le quali sono state previste disposizioni normative speciali nell'ambito della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani,

impegna il Governo:

a prevedere nei decreti legislativi di esercizio della delega, fermi restando i campi di applicazione della disciplina in parola ai sensi degli allegati II delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, misure speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani.

G/1678-B/8/2

DI GIACOMO, MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge prevede che il Governo è delegato ad adottare un cosiddetto «decreto di recepimento delle direttive» e un cosiddetto decreto «decreto di riordino» tenendo conto, tra l'altro, delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea;

l'articolo 1, comma 1, lettera *gg*), prevede che l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *ff*), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

l'articolo 1, comma 1, lettera *fff*), che prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

considerato che:

la Corte di Giustizia dell'UE, in linea con le conclusioni depositate a settembre dall'Avv. gen. Mengozzi, ha accertato, nell'ambito della causa C-115/14 RegioPostGmbH&Co. KG contro Stadt Landau, la compatibilità col diritto dell'UE della normativa afferente al regolamento del governo del Land Rheinland-Pfalz, il quale richiede ai partecipanti alle gare di prendere impegni precisi e sottoscritti in materia di oneri sociali (costo del lavoro) dal 1° dicembre 2010, con particolare riguardo alla garanzia del rispetto dei contratti collettivi e del salario minimo nell'aggiudicazione degli appalti pubblici

[Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz) - LTTG];

più specificamente, l'articolo 3, paragrafo 1, della LTTG precisa che gli appalti pubblici possono essere aggiudicati solo alle società che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere al loro personale, per l'esecuzione della prestazione, un salario di almeno euro 8,50 (lordi) all'ora (salario minimo) e ad applicare, a favore dei dipendenti, durante l'esecuzione, le modifiche del salario minimo. Il dispositivo della sentenza prevede che l'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, (ora articolo 70 della Direttiva 2014/24/UE) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato;

inoltre il suddetto dispositivo prevede anche che l'articolo 26 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'esclusione, dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato,

impegna il Governo:

ad inserire nell'esercizio della delega una previsione volta a stabilire, tenuto conto delle migliori prassi e normative adottate in altri Paesi dell'Unione europea come quella di cui alla normativa afferente al regolamento del governo del Land Rheinland-Pfalz, citata in premessa, la previsione per la quale gli appalti pubblici possono essere aggiudicati solo alle società che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere al loro personale, per l'esecuzione della prestazione, un salario

minimo e ad applicare, a favore dei dipendenti, durante l'esecuzione, le modifiche del suddetto salario minimo.

G/1678-B/8/3

CIOFFI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1, alle lettere *ll*) e *mm*), modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, prevede, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori; la lettera *mm*), in particolare, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, impegna il Governo:

a fare riferimento, nell'ambito del coordinamento ai fini dell'adozione del decreto di riordino, al «responsabile del procedimento» anziché al «responsabile dei lavori», tenuto conto che la normativa vigente prevede a definire la figura del RUP, che assume, fra l'altro, il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

G/1678-B/8/4

CIOFFI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1, alle lettere *ll*) e *mm*), modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, prevede, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori; la lettera *mm*), in particolare, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, considerato che:

l'albo nazionale predetto non contempla i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione;

i coordinatori svolgono un ruolo cruciale nell'organizzazione della sicurezza nei cantieri. Tale centralità affonda le sue radici nelle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui, preso atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla «carenza di coordinamento» tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere, si propugna proprio un «rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e, altresì, all'atto della realizzazione dell'opera»,
impegna il Governo:

a prevedere che l'albo nazionale obbligatorio comprenda anche i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione.

G/1678-B/8/4 (testo 2)

CIOFFI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1, alle lettere *ll*) e *mm*), modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, prevede, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori;

la lettera *mm*), in particolare, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale,

considerato che:

l'albo nazionale predetto non contempla i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione;

i coordinatori svolgono un ruolo cruciale nell'organizzazione della sicurezza nei cantieri. Tale centralità affonda le sue radici nelle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui, preso atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla «carenza di coordinamento» tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere, si propugna proprio un «rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e, altresì, all'atto della realizzazione dell'opera»,
impegna il Governo:

a prevedere che i ruoli di "coordinatore in fase di progettazione" e di

"coordinatore in fase di esecuzione" siano da rinvenirsi tra le persone iscritte all'albo nelle sezioni "responsabili dei lavori" e "direttore dei lavori".

G/1678-B/8/5

TOMASELLI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (A.S. 1678-B);

Premesso che,

in base all'attuale formulazione della lettera *fff*) dell'articolo 1, negli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, si prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori;

tale formulazione, attraverso il mero richiamo al CCNL che presenta le migliori condizioni per ciascun comparto merceologico o di attività, se non opportunamente modificata, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, assegna un'improbabile validità *erga omnes* ad uno di essi, in palese violazione del principio della libertà sindacale ex art. 39 Cost; la disposizione, incidendo autoritativamente sul dinamismo anche conflittuale della concorrenza intersindacale, realizza un'indebita estensione dell'efficacia collettiva dei CCNL;

considerato, inoltre, che,

in assenza di meccanismi in grado di determinare con certezza il valore delle previsioni economico-normative dei CCNL, sarebbe palesemente insufficiente riferirsi al solo parametro della retribuzione nella determinazione delle migliori condizioni per i lavoratori;

l'obiettivo della previsione deve essere quello non di attribuire impropriamente validità *erga omnes* ad uno specifico CCNL, bensì di impedire l'applicazione dei CCNL sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedono trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, ex art. 36 Cost;

i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, nello specifico, i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, sono considerati dalla giurisprudenza parametri esterni di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di riconoscere, in fase di attuazione dei principi di delega di cui alla lettera *fff*), la validità di una pluralità di contratti collettivi nazionali di lavoro nello stesso settore merceologico purché stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

G/1678-B/8/6

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

il decreto legislativo deve essere adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

oltre all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione del decreto legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi specifici elencati nella norma di delega alcuni dei quali avrebbero necessità di ulteriore specificazione al fine di non creare possibili elementi di incertezza interpretativa;

si rende necessario "garantire l'effettivo coordinamento" tra la vecchia e la nuova disciplina tenendo conto anche del fatto che, nel corso degli anni, la normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni è stata modificata non solamente attraverso le novelle del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma anche attraverso disposizioni contenute in vari provvedimenti d'urgenza, che hanno delineato un complesso quadro normativo;

si dovrebbe porre maggiore attenzione nella predisposizione del testo del decreto legislativo da adottare, al fine di evitare ogni possibile elemento di incertezza capace di generare possibili contenziosi a seguito dell'aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e delle relative procedure d'appalto, sotto i seguenti profili:

- a) le deroghe concesse alle urgenze di protezione civile dovrebbero essere limitate solo a quelle determinate da calamità naturali;
- b) l'uso della disciplina specifica per i contratti secretati deve essere limitata a fattispecie riferibili alla difesa e alla sicurezza nazionale;
- c) le previsioni da adottare al fine di conferire cogenza ai principi introdotti che prevedono un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, nonché quelle che riguardano uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia mediante la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC, dovrebbero essere coerenti con l'ordinamento vigente che non prevede un obbligo generalizzato di denunciare i reati se non per taluni casi. Ciò al fine di evitare che la norma di delega possa prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese appaltatrici;
- d) ai fini del contenimento dei costi, il principio che prevede l'individuazione di nuovi soggetti preposti alla rilevazione dei costi standardizzati per tipo di

lavoro, di servizio e di fornitura, dovrebbe essere attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

e)l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che esclude in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, deve intendersi anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, valutando la percentuale del costo della manodopera almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;

f) si ritiene necessario precisare che la natura delle forme di contabilità esecutiva deve essere "speciale" al fine di rispondere ai criteri e alle definizioni che vedono affiancate alla contabilità generale le contabilità speciali esecutive, che si caratterizzano per avere scopi più limitati e settoriali perseguiti mediante rilevazioni analitiche, relative ai singoli processi produttivi e mirate all'esercizio di un efficace controllo del processo produttivo e dunque dei costi;

g)appare necessario fare riferimento, in sede di attuazione della delega, al "responsabile del procedimento" anziché al "responsabile dei lavori" considerato che la normativa vigente provvede a definire la figura del RUP, che assume, tra l'altro, il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (articolo 10, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010) e ciò al fine di garantire un effettivo coordinamento con le norme citate;

h)nelle procedure di assegnazione degli incarichi di collaudo a dipendenti pubblici in servizio deve essere fatto espresso richiamo alle norme che prevedono le cause di incompatibilità per i dipendenti pubblici che siano stati condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

i)sempre nelle ipotesi di affidamento degli incarichi di attività di collaudo al dipendente pubblico, andrebbe valutata, in ragione del compenso professionale corrisposto, la messa in aspettativa secondo le previsioni e i limiti di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo altresì che nel periodo di aspettativa non siano applicate le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, ad esempio, le incompatibilità ad assumere incarichi in commissioni di collaudo se gli stessi hanno partecipato alle commissioni aggiudicatrici;

j)riguardo al conferimento degli incarichi di collaudo ai dipendenti pubblici posti in quiescenza, particolare attenzione deve essere posta al fine di evitare il verificarsi di casi di "*revolving doors*" da cui potrebbero derivare possibili complicazioni laddove l'incarico di collaudo sia affidato all'ex dipendente pubblico che abbia operato nel medesimo settore o nel medesimo ente committente;

k)in sede di attuazione della delega occorre eliminare l'indicazione a precise tipologie di strumenti e metodi al fine di non vincolare il principio della stessa in termini restrittivi rispetto allo sviluppo tecnologico;

l) nell'attuazione delle misure previste per la revisione e la semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, che stabilisce la soglia di importo al di sotto della quale la validazione a competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione, la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, non sembra essere in linea con il principio generale della delega finalizzato al contenimento della spesa pubblica. Ciò, in quanto il compenso per tali attività è già insito nella qualifica funzionale del dipendente, che altro non farebbe se non adempiere i doveri connessi all'ufficio ricoperto, mentre laddove si volesse lasciare un meccanismo di premialità aggiuntiva, si renderebbe necessaria la tipizzazione del corrispettivo in relazione al valore dell'appalto,

m) i principi introdotti sulla disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni devono essere temperati con le norme, vigenti con particolare attenzione a quelle che regolano il mercato e la concorrenza, al fine di evitare ogni possibile sperequazione tra soggetti con pari diritti e requisiti per la partecipazione alle procedure pubbliche di cui alla norma di delega del presente disegno di legge, nonché al fine di evitare che nella difesa dei diversi interessi conseguenti all'instaurarsi delle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 gli stessi siano posti in concorrenza tra loro con la prevalenza di alcuni su altri meritevoli della medesima tutela,

impegna il Governo

a valutare, nella predisposizione delle norme previste dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, l'adozione di misure in linea con quanto alle lettere da a) a m) del presente atto di indirizzo.

G/1678-B/8/7

GIBIINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera vv) reca la disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento ovvero di concordato con riserva o con continuità aziendale, impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari.

1.1

PICCOLI

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole:

- 1) «di seguito denominato "decreto di recepimento delle direttive"»;
- 2) «entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo»;
- 3) «di seguito denominato "decreto di riordino", ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea,».

1.2

BRUNI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «12 aprile 2006, n. 163» inserire le seguenti: «e successive integrazioni e modificazioni».

1.3

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trasparenza e anticorruzione» inserire le seguenti: «tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture,».

1.4

BRUNI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di specifiche tecniche» inserire le seguenti: «, salvo in casi debitamente giustificati,».

1.5

PICCOLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «di una disciplina per l'esecuzione di lavori» con le seguenti: «di una disciplina per la direzione e l'esecuzione di lavori».

1.6

PICCOLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di rilevanza comunitaria e di una disciplina» aggiungere le seguenti: «, sulla quale acquisire le osservazioni e il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,».

1.7

PICCOLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile» con le seguenti: «previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione, esecuzione ed affidamento di lavori, servizi e forniture da applicare in occasione di emergenze di protezione civile».

1.8

BRUNI

Al comma 1, alla lettera l), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di emergenze di protezione civile» inserire le seguenti: «determinate da calamità naturali»;

b) dopo le parole: «alle situazioni emergenziali» inserire le seguenti: «determinate da calamità naturali».

1.9

PICCOLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «che coniughino» con le seguenti: «che garantiscano».

1.10

PICCOLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con adeguati meccanismi», con le seguenti: «con meccanismi».

1.11

PICCOLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di controllo e pubblicità successiva,» con le seguenti: «di controllo e pubblicità successiva degli esiti delle procedure di gare pubbliche sui portali digitali delle amministrazioni interessate,».

1.12

CERVELLINI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per cui sia decretato lo stato di emergenza».

1.13

BRUNI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «specifica disciplina per i contratti segreti», inserire le seguenti: «riferibili a fattispecie legate ad esigenze indifferibili per la difesa e la sicurezza nazionale».

1.14

CROSIO

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza,».

1.15

CERVELLINI

Al comma 1, lettera m) aggiungere in fine il seguente periodo: «In questi ultimi casi derogatori, gli atti motivati dovranno dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio, consentendo in ogni caso, a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai medesimi contratti segreti».

1.16

CROSIO

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, diversi dalla messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni, sono comunque soggetti agli obblighi procedurali e di trasparenza previsti dai decreti di cui al comma 1».

1.17

ARACRI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando le speciali disposizioni previste in materia di multifunzionalità per le imprese forestali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 e per le imprese cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 2,

comma 134, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nonché le disposizioni per le zone montane di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

1.18

BRUNI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il seguente periodo: «, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente».

1.19

PICCOLI

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita» con le seguenti: «facendo ricorso anche al criterio premiante di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita».

1.20

CERVELLINI

Al comma 1, lettera q), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela dello stesso in relazione al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'ambiente e del territorio».

1.21

CERVELLINI

Al comma 1, lettera q), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo obbligatoria e motivata dichiarazione».

1.22

BRUNI

Al comma 1, lettera q), numero 5), sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC».

1.23

CROSIO

Al comma 1, lett. r), aggiungere, infine, le seguenti parole: «; per le gare relative a lavori, attestazione di tali requisiti secondo il vigente sistema di

qualificazione, per importi a base di gara superiori a 20 milioni di euro, in linea con quanto stabilito dalla lettera uu); previsione dell'ulteriore obbligo di dimostrare l'esecuzione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi anni 10 anni, solo per gare relative a lavori d'importo superiore a 120 milioni di euro; mantenimento del divieto di procedere ad accorpamenti o frazionamenti artificiali degli appalti ai fini, rispettivamente, del raggiungimento o dell'elusione delle predette soglie;»

1.24

COMAROLI, CROSIO

Al comma 1, lett. s), sostituire le parole: «a strumenti di pubblicità di tipo informatico» con le seguenti: «principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara»

1.25

BRUNI

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente «sentita»;*
- b) sopprimere le parole «, in ogni caso,».*

1.26

BRUNI

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».

1.27

BRUNI

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso,» con le seguenti: «al fine di assicurare».

1.28

CERVELLINI

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».

1.29

BRUNI

Al comma 1, comma 1, lettera v), sostituire le parole: «delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla», con le seguenti «che il regolamento di cui alla lettera sss-bis), da emanare entro il 18 luglio 2016, disponga la».

Conseguentemente, dopo la lettera sss) aggiungere la seguente:

«sss-bis)emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;».

1.30

MARGIOTTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis). A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla data del decreto di riordino si applicano le seguenti disposizioni che, con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative, devono essere contenute nel suddetto decreto di riordino:

- 1) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, può essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti quando l'operatore economico fallito è in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione;*
- 2) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico fallito, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio,*
- 3) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro Soggetto;*
- 4) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico stesso;*
- 5) l'ANAC può, nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo di un operatore economico ed acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti, alla necessità che il curatore o l'operatore economico in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante a*

mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'operatore economico ausiliato nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;

6) il giudice, al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, prevede, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, tenga conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, e valuti se il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;

7) nei giudizi di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche è introdotto un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione ed è prevista la preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione o ammissione della gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere la lettera vv);

al comma 1, alla lettera aa) sopprimere le parole da: «al fine di garantire» fino alla fine;

al comma 1, sopprimere la lettera aaa).

1.30 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis). A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla data del decreto di riordino si applicano le seguenti disposizioni che, con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative, devono essere contenute nel suddetto decreto di riordino:

1) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, può essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti quando l'operatore economico fallito è in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione;

2) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico fallito, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio,

3) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di

lavori, forniture e servizi, o essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro Soggetto;

4) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico stesso;

5) l'ANAC può, nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo di un operatore economico ed acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti, alla necessità che il curatore o l'operatore economico in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'operatore economico ausiliato nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;

6) il giudice, al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, prevede, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, tenga conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, e valuti se il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;

7) nei giudizi di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche è introdotto un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione ed è prevista la preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione o ammissione della gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere la lettera vv);

al comma 1, alla lettera aaa) sopprimere le parole da: «al fine di garantire» fino alla fine;

al comma 1, sopprimere la lettera bbb).

1.31

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis), promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata;».

1.32

MALAN

Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole: «e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente».

1.33

CROSIO

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «centralizzazione delle committenze, a livello» inserire le seguenti: «subprovinciale e territorialmente omogenei o».

1.34

CROSIO

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente,» con le seguenti: «prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro per beni e servizi e 1.000.000 di euro per lavori e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione a livello di unioni di comuni o subprovinciali, definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei, e».

1.35

BRUNI

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «a livello di unione dei comuni, ove esistenti», con le parole: «definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei».

1.36

MALAN

Al comma 1, lettera dd), prima delle parole: «a livello di unione dei comuni», inserire le seguenti: «senza escludere dalla gara soggetti proposti dai singoli comuni».

1.37

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «unione dei comuni» inserire le seguenti: «territorialmente omogenei».

1.38

CIOFFI

Al comma 1, lettera ee), sopprimere la seguente parola: «unicamente».

1.39

URAS, CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«ee-bis) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che, in attuazione dei principi di pari opportunità, tengano conto nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali standard qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale».

1.40

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) valorizzazione delle attività di committenza ausiliarie, rapportandole al sistema di qualificazione di cui alla lettera t)».

1.41

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) previsione di una speciale disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;».

1.42

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo, con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel-UE».

1.43

BRUNI

Al comma 1, lettera gg) sopprimere le parole: «, nonché a quelli di servizi.ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,».

1.44

BRUNI

Al comma 1, lettera gg) sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «70 per cento».

1.45

BRUNI

Al comma 1, lettera ll), apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «delle funzioni» inserire la seguente: «proprie»;*
- b) al primo periodo, dopo la parola: «organismi » inserire la seguente: «territorialmente».*
- c) al secondo periodo, dopo la parola: «contabilità» inserire la seguente: «speciale».*

1.46

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: «È vietata, negli appalti» fine alla fine del comma.

1.47

CIOFFI

Al comma 1, lettera ll), alle parole: «ed è previsto» premettere le seguenti: «nonché dei compiti di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione,»

1.48

MARGIOTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

1.49

BRUNI

Al comma 1 , lettera mm), sostituire le parole: «responsabile dei lavori» con le seguenti: «responsabile del procedimento».

1.50

BRUNI

Al comma 1, lettera nn), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «e in trattamento di quiescenza» con le seguenti: «in possesso di specifiche qualificazioni professionali correlate all'incarico da espletare e che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»

b) sostituire le parole: «, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi» con le seguenti: «I dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione che assumono incarichi di collaudo di cui al precedente periodo, sono collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intero periodo di durata del collaudo, per un massimo complessivo di dodici mesi. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Nel periodo di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;».

1.51

BRUNI

Al comma 1, lettera nn), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «e in trattamento di quiescenza» inserire le seguenti: «in possesso di specifiche qualificazioni professionali correlate all'incarico da espletare e che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»

b) dopo le parole: «, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi» inserire le seguenti: «I dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione che assumono incarichi di collaudo di cui al precedente periodo, sono collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intero periodo di durata del collaudo, per un massimo complessivo di dodici mesi. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Nel periodo di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;».

1.52

BRUNI

Al comma 1, lettera oo) sopprimere le parole: «, quali quelli di modellazione elettronica e informativa».

1.53

CROSIO

Al comma 1, lettera oo), sostituire la parola: «esclusione» con la seguente: «limitazione».

1.54

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: «ad esso connesso» inserire le seguenti: «, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».

1.55

CERVELLINI

Al comma 1, lettera rr), sopprimere dalle parole: «al fine di incentivare» fino alla fine della lettera.

1.56

BRUNI

Al comma 1, lettera rr), sopprimere dalle parole da: «al fine di incentivare» sino alla fine della lettera.

1.57

CIOFFI

Al comma 1, lettera rr), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «una somma», inserire le seguenti: «modulata in funzione dell'importo posto a base di gara e»;*
- b) sopprimere le seguenti parole: «dell'importo posto a base di gara».*

1.58

BRUNI

Al comma 1, lettera rr), secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «al 2 per cento», con le seguenti: «allo 0,2 per cento»;*
- b) sostituire le parole: «posto a base di», con le seguenti: «di assegnazione della».*

1.59

BRUNI

Al comma 1 , lettera rr), secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «al 2 per cento», con le seguenti: «allo 0,5 per cento»;*
- b) sostituire le parole: «posto a base di», con le seguenti: «di assegnazione della».*

1.60

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:

«rr-bis) introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumping sociale;».

1.61

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera uu), dopo la parola: «revisione», aggiungere le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto alle lettere r), z) ed s),».

1.62

CERVELLINI

Al comma 1, lettera uu), dopo la parola: «inoltre», inserire le seguenti: «, il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro».

1.63

GIBIINO

Al comma 1, lettera uu), aggiungere in fine il seguente periodo:

«, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;».

Conseguentemente, sopprimere lettera vv).

1.64

MARGIOTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera vv).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con

riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;».

1.65

BRUNI

Al comma 1, sopprimere la lettera vv).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;».

1.66

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera vv), numero 4), sopprimere le parole da: «, senza necessità» fino alla fine del numero.

1.67

CROSIO

Al comma 1, lettera vv), sopprimere il numero 6).

1.68

CERVellini

Al comma 1, dopo la lettera vv), inserire la seguente: «vv-bis) previsione della possibilità di un utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con il sistema degli appalti successivi, ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».

1.69

CERVellini

Al comma 1, dopo la lettera vv), aggiungere la seguente: «vv-bis) attribuzione ad Anac, con esclusivo riferimento alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari e alle società che controllano quest'ultime, della funzione di controllo, integrativo dell'efficacia, di eventuali patti parasociali di voto o di sblocco, in base ai principi comunitari e relativi alla normativa dei contratti pubblici».

1.70

CERVellini

Al comma 1, dopo la lettera vv), aggiungere la seguente: «vv-bis) previsione di una disciplina specifica che fissi criteri oggettivi per l'individuazione di

situazioni di controllo analogo o di potere di veto e di influenza determinante;».

1.71

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera aaa), sostituire la parola; «disciplinando», con la seguente: «limitando» e sopprimere le parole da: « al fine di escludere il ricorso» fino alla fine della lettera.

1.72

BRUNI

Al comma 1, lettera aaa), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire la parola: «disciplinando» con la seguente: «limitando»;*
- b) prima delle parole: «al fine di escludere», inserire le seguenti: «riducendone il costo».*

1.73

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, sopprimere la lettera bbb).

1.74

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente: «ccc-bis) previsione di una disciplina speciale per gli appalti di servizi legali di cui all'articolo 10, lettera d) della Direttiva 2014/24/UE, con esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove sia accertata l'assenza o indisponibilità di adeguate professionalità all'interno dell'Ente;».

1.75

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera ddd), alle parole: «promozione della continuità;» premettere le seguenti: « , con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene a servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, con riferimento particolare alle certificazioni di qualità ecologica europei, all'utilizzo di materiali e aggregati provenienti dal riciclo in alternativa al prelievo da cava».

1.76

CERVELLINI

Al comma 1, lettera fff), alle parole: «volte a promuovere», premettere le seguenti: «con con riguardo anche alle attività di call center».

1.77

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera ggg), inserire la seguente:

«ggg-bis) previsione, nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b), di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga, da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara:

1) il vincolo dell'indicazione del CCNL sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione del trattamenti economici e normativi dei lavoratori;

2) l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie;».

1.78

CERVELLINI

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: «predetta direttiva

2014/23/UE» inserire le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, prevedendo, per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della medesima Direttiva 2014/23/UE,».

1.79

CROSIO

Al comma 10, dopo le parole: «il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante,» inserire le seguenti: «salvaguardando i trattamenti economici e».

1.80

CERVELLINI

Al comma 1, lettera hhh), aggiungere infine le seguenti: «l'indicazione delle specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare modifiche a contratti di concessione esistenti senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione, precisando in particolare che i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere aggiudicati a un concessionario esistente solo quando necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino

modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali, secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale nonché specificando che la proroga della concessione in corso di validità può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario».

1.81

GIBIINO

Al comma 1, sostituire la lettera iii), con le seguenti:

«iii) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi delle direttive comunitarie di settore, di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;

iii-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera iii), per le concessioni autostradali in essere, ivi comprese quelle prorogate e/o rinnovate, e con riferimento agli investimenti previsti nelle vigenti convenzioni, le associazioni imprenditoriali di categoria di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, per l'edilizia, comunque firmatarie del contratto collettivo nazionale, possono concordare, tramite un protocollo d'intesa unitario, siglato dalla totalità delle stesse, la quota di lavori, riferita anche a singole tratte, realizzabile in via diretta, senza ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica; il protocollo prevede altresì la creazione di un osservatorio congiunto tra le predette associazioni, volto a monitorare l'attuazione dello stesso, sotto la vigilanza dell'ANAC;»

1.82

BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera iii) con la seguente lettera:

«iii) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi delle direttive comunitarie di settore, di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;»

Conseguentemente, dopo la lettera iii) inserire la seguente:

«iii-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera iii), per le concessioni autostradali in essere, ivi comprese quelle prorogate e/o rinnovate, e con riferimento agli investimenti previsti nelle vigenti convenzioni, le associazioni imprenditoriali di categoria di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, per l'edilizia, comunque firmatarie del contratto collettivo nazionale, possono concordare, tramite un protocollo d'intesa unitario, siglato dalla totalità delle stesse, la quota di lavori, riferita anche a

singole tratte, realizzabile in via diretta, senza ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica; il protocollo prevede altresì la creazione di un osservatorio congiunto tra le predette associazioni, volto a monitorare l'attuazione dello stesso, sotto la vigilanza dell'ANAC;».

1.83

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera iii), sopprimere le seguenti parole: «o di nuova aggiudicazione».

1.84

CERVELLINI

Al comma 1, lettera iii), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione» aggiungere le seguenti: «di singole opere».

1.85

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera iii), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei» con le seguenti: «tutti i»;*
- b) sopprimere le parole da: «stabilendo» fino a: «affidate anche all'ANAC,»;*
- c) dopo le parole: «personale impiegato» inserire le seguenti: «in società in house ovvero in società direttamente o indirettamente controllate o collegate a cui è affidata la realizzazione di contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti».*

1.86

CERVELLINI

Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei», con le parole: «tutti i», nonché sopprimere le parole: «stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate, nonché modalità di verifica del rispetto di questa norma affidate anche all'ANAC e».

1.87

PICCOLI

Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei» con le seguenti: «una quota pari al 90 per cento dei».

1.88

MALAN

Al comma 1, lettera iii), sopprimere le parole: «stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e».

1.89

SCIBONA

Al comma 1, lettera iii), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «sei».

1.90

BRUNI

Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».

1.91

GIBIINO

Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.92

CIOFFI

Al comma 1, lettera iii), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

1.93

MALAN

Al comma 1, lettera mmm), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «al fine di incentivare la partecipazione alle gare per le concessioni autostradali scadute o in scadenza, a tali concessioni non si applica l'articolo 153, comma 15, lettera e) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

1.94

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera mmm), inserire la seguente: «mmm-bis) entro il 30 giugno 2016 il governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2017. Per le concessioni autostradali che scadono

dal 1° gennaio 2018 il governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione almeno due anni prima della scadenza stessa. Nel redigere le condizioni per le gare il governo può includere la realizzazione di opere connesse alla tratta da dare in concessione. Eventuali margini di miglioramento rispetto alle condizioni delle concessioni in scadenza o scadute sono destinati per metà alla riduzione dei pedaggi e per metà al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

1.95

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera mmm), inserire la seguente:

«mmm-bis) non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni in house a società che non siano totalmente pubbliche da almeno tre anni. Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni concessione o affidamento di lavori avvenuti con la procedura in house al momento in cui cede una parte delle proprie quote a un soggetto privato».

1.96

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera qqq), alle parole: «prevedendo la pubblicazione», premettere le seguenti: «attivate obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, che assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantiscano altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche,».

1.97

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera qqq), alle parole: «prevedendo la pubblicazione», premettere le seguenti: «obbligatorie e vincolanti»,

1.98

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera qqq), alle parole: «prevedendo la pubblicazione», premettere le seguenti: «nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili»,

1.99

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera qqq), dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale e strategica, nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e».

1.100

BRUNI

Al comma 1, lettera rrr), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede» inserire le seguenti: «dopo il collaudo e prima della chiusura della liquidazione finale»

b) dopo le parole: «disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto» inserire le seguenti: «, dopo il collaudo e prima della chiusura della liquidazione finale,»

1.101

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera rrr), dopo le parole: «la stazione appaltante procede al pagamento diretto,» inserire le seguenti: «previa presentazione dei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse, »

1.102

CROSIO

Al comma 1, lett. rrr), dopo le parole: «al pagamento diretto,» inserire le seguenti: «, e in tal caso eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore, ».

1.103

CROSIO

*Al comma 1, dopo la lett. rrr), aggiungere la seguente:
«rrr-bis) introduzione dell'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture;».*

1.104

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera sss), sostituire le parole: «espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 con effetto dalla data di

entrata in vigore del decreto di riordino», con le seguenti: «abrogazione, con effetto immediato, della legge 21 dicembre 2001, n.443, e dei suoi regolamenti attuativi, e delle relative norme confluite nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»

1.105

CROSIO

Al comma 1, lettera sss), sostituire le parole: «espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443» con le seguenti: «introduzione di espresse modifiche alle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei relativi decreti attuativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge».

1.106

CERVellini

Al comma 1, lettera sss), sopprimere le parole: «con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino».

1.107

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera sss), dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale».

1.108

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera sss), inserire le seguenti:

«sss-bis) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

sss-ter) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera sss-bis), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 5;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il regolamento di cui al comma 1, lettera sss-bis), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento»;

c) al comma 12 sopprimere la lettera d).

1.109

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera sss), aggiungere la seguente:

«sss-bis) all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge del 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

1.110

CERVELLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);».

1.111

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

1.112

CROSIO

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.113

CROSIO

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato».

1.114

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 5, dopo le parole: «decreto di riordino» inserire le seguenti: «, previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati della medesima procedura di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet dell'Autorità e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».

1.115

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le infrastrutture strategiche riferibili alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta Legge Obiettivo e successive modificazioni, si applicano le regole per la progettazione e realizzazione dei lavori stabilita dal decreto legislativo di cui al comma 1».

1.116

MARGIOTTA

Al comma 10, sono premesse le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e di quanto disporrà il decreto di riordino».